



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 DEL 24/08/2023

**OGGETTO: POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA - ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241/1990.
ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE AL SEGRETARIO GENERALE**

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di agosto alle ore 08:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente videoconferenza
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente videoconferenza
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Vice Sindaco-Assessore Dal Forno Marco, essendo impossibilitato a partecipare in presenza in quanto per motivi personali non può accedere alla sede municipale, chiede ai sensi dell'art. 1 comma 2 del regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi collegiali, di partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza;

L'Assessore Bigagnoli Bruna, essendo impossibilitato a partecipare in presenza in quanto per motivi personali non può accedere alla sede municipale, chiede ai sensi dell'art. 1 comma 2 del regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi collegiali, di partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA - ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241/1990. ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE AL SEGRETARIO GENERALE”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA - ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241/1990. ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE AL SEGRETARIO GENERALE”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA – ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241/1990.
ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE AL SEGRETARIO GENERALE**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e richiamato il decreto legge n. 5/2012, convertito con modifiche con legge n. 35/2012, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, con cui il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di modernizzare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione;

RICHIAMATI in particolare gli artt. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 5/2012, e 13, comma 1 del decreto legge n. 83/2012, convertito con modifiche con legge n. 134/2012, che hanno completamente riscritto l'art. 2, commi 8 e 9 della Legge n. 241/1990, introducendo inoltre i commi da 9-bis a 9-quinquies come appresso riportati:

“8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato”;

RILEVATO che le disposizioni sopra riportate non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 5/2012;

CONSIDERATO che:

- il richiamato art. 1 del decreto legge n. 5/2012 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'art. 2 della legge n. 241/1990, che stabilisce l'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni di volta in volta coinvolte;
- le suddette disposizioni sono volte particolarmente a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in capo al dirigente e al funzionario responsabile;

RICORDATO che la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento o, in mancanza di apposite disposizioni, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a istanza di parte;

PRESO ATTO che:

- la scelta del legislatore è quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale

nella valutazione della performance individuale di cui al d.lgs. n. 150/2009;

- è necessario garantire l'applicazione di tali disposizioni legislative mediante l'assunzione di un apposito atto organizzativo finalizzato a individuare la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, inclusi quelli derivanti dall'esercizio del potere di accesso nelle sue diverse connotazioni;

VALUTATO che la norma:

- costituisce il fondamento per l'attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti a livello apicale;
- attribuisce quindi la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto appartenente alla sfera politica dell'Ente, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra organi politici e organi di gestione;

VALUTATO inoltre che la legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*":

- impone, in particolare per quanto attiene al tema del presente atto ad ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa, imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in considerazione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m della Costituzione (art. 1, comma 15);
- impone altresì a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie, ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio di cui al comma 9, lett. d) sul sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

RILEVATO CHE l'articolo 82 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta n. 289 del 16/11/2000, attribuisce al direttore generale il potere sostitutivo di cui trattasi e nel caso della mancata nomina del medesimo direttore generale con lo strumento convenzionale, con atto del Sindaco tale funzione può essere affidate al Segretario comunale;

RICORDATO CHE il D.lgs. 267/2000 stabilisce ora, all'art. 108, che il Direttore generale possa essere nominato solo nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, e che pertanto tutte le disposizioni che nel regolamento comunale fanno riferimento a tale profilo professionale non possono più essere applicate nei comuni con una popolazione inferiore a tale numero di residenti in quanto in contrasto con la fonte primaria;

RICORDATO che l'art. 97, comma 1. Del D.lgs. 267/2000 stabilisce che ogni comune ha un segretario titolare che ai sensi dell'art. 97, comma 4, dello stesso Decreto, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

RICORDATO che nell'organigramma del Comune di Valeggio sul Mincio sono presenti funzionari apicali con funzioni ma non con la qualifica dirigenziale;

RITENUTO, pertanto, di attribuire al Segretario generale i poteri sostitutivi di cui al comma 9 bis, dell'art. 2 della legge 241/1990;

RITENUTO che, nell'esercizio di tale compito, il Segretario generale, con profilo dirigenziale, sia munito di pieni poteri decisionali e, come tale, legittimato ad avvalersi del supporto istruttorio, logistico e operativo delle articolazioni organizzative competenti per materia;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTA la legge 241/1990;

VISTO il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

- 1 Di individuare titolare delle funzioni ex art. 2, comma 9 bis, della L. n. 241/1990 il Segretario Generale dell'Ente, quale soggetto cui viene attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini da parte del responsabile di area inadempiente.
- 2 Di pubblicare il presente provvedimento, oltre che sull'Albo pretorio online secondo la tempistica di legge, anche sul sito web istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
- 3 Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta nessuna spesa a a carico dell'Ente.
- 4 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000, considerando che il Comune di Valeggio sul Mincio non ha individuato il responsabile del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge 241/1990.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2023 / 1504

Unità Proponente: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**OGGETTO: POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA - ART. 2, COMMA 9-BIS,
LEGGE N. 241/1990. ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE AL SEGRETARIO GENERALE**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/08/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ALBERTINI PAOLO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 108 del 24/08/2023

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**Oggetto: POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA - ART. 2, COMMA 9-BIS,
LEGGE N. 241/1990. ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE AL SEGRETARIO
GENERALE.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 26/09/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRONI ANNA CHIARA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 108 del 24/08/2023

**Oggetto: POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA - ART. 2, COMMA 9-BIS,
LEGGE N. 241/1990. ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE AL SEGRETARIO
GENERALE.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 25/08/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 26/09/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRONI ANNA CHIARA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)